

**VERBALE DELLA RIUNIONE DELLA COMMISSIONE PER LA FORMAZIONE
DELLE GRADUATORIE DEFINITIVE PER GLI INSEGNAMENTI PREVISTI NELLE SCUOLE
DI OGNI ORDINE E GRADO
- ANNO SCOLASTICO 2023/2024 -**

Presenti:

- | | |
|---------------------------|---|
| - Avv. Silvia Ricci | - Dirigente Ufficio Gestione del Personale - Presidente |
| - Prof. Remo Massari | - Dirigente Scolastico Scuola Media |
| - Dott.ssa Beatrice Grini | - Esperto - Ufficio Gestione Personale P.A. |
| - Prof.ssa Milena Frulli | - per la C.D.L.S. |
| - Sig. Antonio Bacciocchi | - per la C.S.d.L. |
| - Sig.ra Mara Sammaritani | - per la U.S.L. |

Il Presidente dà atto che ai sensi dell'articolo 10 della Legge 17/07/1979 n. 41 la Commissione per la formazione delle graduatorie definitive per gli insegnamenti previsti nelle scuole di ogni ordine e grado, d'ora in avanti denominata "Commissione", è regolarmente costituita.

La Commissione, si riunisce in data odierna per procedere all'esame dei ricorsi presentati ai sensi dell'articolo 12 della Legge 28 giugno 1989 n.68, avverso le Graduatorie Definitive valide per l'anno scolastico 2023/2024 -, pubblicate in data 10 agosto 2023.

Il presidente comunica che sono pervenuti due ricorsi.

La Commissione, pertanto, delibera quanto segue.

NIDO PER L'INFANZIA:

■ **DI LORENZO GEMMA:** presenta ricorso in data 11 agosto 2023 contro la decisione della Commissione, di cui al verbale pubblicato in data 10 agosto 2023, con la quale ha respinto la sua richiesta di iscrizione alla graduatoria di "Educatore" - Nido per l'Infanzia per mancata produzione del certificato di Laurea in Scienze dell'Educazione L-19, sostituito in sede di richiesta di iscrizione con autocertificazione.

Considerato quanto stabilito all'articolo 9 della Legge n. 41/1979 e cioè che la documentazione che per qualche motivo, indipendente dal candidato, non risultasse in possesso dello stesso al momento della presentazione dell'iscrizione entro il termine del 30 giugno, può essere prodotta entro il 31 luglio dell'anno in cui la domanda è stata presentata.

Tenuto conto che in caso contrario, l'articolo 9 prevede che "[...] la Commissione di cui all'articolo 14 esclude d'Ufficio dalla graduatoria il richiedente quando il documento non prodotto è uno di quelli elencati dal primo comma dell'articolo 7".

Nel caso specifico il documento richiesto è indicato all'articolo 7, comma 1, lettera f) per cui doveva essere prodotto inderogabilmente entro il 31 luglio 2023.

La candidata nel termine previsto ha compilato l'istanza di integrazione ma non ha allegato alcun documento.

La Commissione, inoltre, precisa che anche nel manifesto pubblicato ai sensi dell'articolo 5 della medesima Legge era stato indicato il termine perentorio del 31 luglio 2023 quale termine ultimo per il deposito della documentazione mancante; sempre nel manifesto era stato anche raccomandato agli aspiranti insegnanti, di verificare, al momento della conferma delle istanze, la correttezza della compilazione e l'inserimento di tutti gli allegati.

Tutto ciò premesso, pur prendendo atto dell'errore della candidata, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 9 della Legge n. 41/1979, la Commissione respinge il ricorso.

SCUOLA D'INFANZIA:

■ **PARI MILENA:** presenta ricorso in data 21 agosto 2023 contro la decisione della Commissione, di cui al verbale pubblicato in data 20 luglio 2023 e contro la graduatoria



pubblicata il 10 agosto 2023, per mancata iscrizione alla graduatoria di "Educatore" - Scuola d'Infanzia.


La candidata risulta in possesso del Diploma di Maturità Professionale per "Assistente per Comunità Infantili" conseguito nell'anno scolastico 1993/1994 ma non in possesso del corso di perfezionamento biennale attivato dal Dipartimento della Formazione dell'Università degli Studi di San Marino, come espressamente richiesto dall'articolo 3 del Decreto 25 maggio 1994 n.49. La stessa infatti produce, unitamente all'istanza di iscrizione nella graduatoria di "Educatore" - Scuola d'Infanzia il Diploma di Abilitazione all'Insegnamento rilasciato dalla Scuola Magistrale nell'anno 1991; documento difforme da quello indicato dal superiore articolo 3.

La Commissione, pertanto, non essendo la candidata in possesso dei titoli di studi previsti per l'inserimento nella graduatoria "Educatore" - Scuola d'Infanzia, respinge il ricorso.

Il Presidente fa presente che la Sig.ra Simona Faetanini, con nota del 22 agosto 2023 prot.n. 80556, ha formalizzato la sua rinuncia alla stabilizzazione nell'insegnamento di "Educazione Tecnica" - Scuola Media. La Commissione, pertanto, procede al reinserimento della Sig.ra Simona Faetanini nella graduatoria di "Educazione Tecnica" - Scuola Media che, così integrata, viene allegata al presente verbale.

Tutte le graduatorie già pubblicate in data 10 agosto 2023, ad eccezione di quella di "Educazione Tecnica" - Scuola Media, permangono invariate.


Avv. Silvia Ricci



Prof. Remo Massari



Dott.ssa Beatrice Grini



Prof.ssa Milena Frulli



Sig. Antonio Bacciocchi



Sig.ra Mara Sammaritani

